



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 3° - SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO PATRIMONIO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DEL COMUNE DI FANO
RISERVATA AI SENSI DELLA L.R. MARCHE N. 27/2009 E S.M.I.
CPV 03310000-5

SCHEMA DI CONTRATTO

REPERTORIO N. _____



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DEL COMUNE DI FANO
CPV 03310000-5**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ (____) questo giorno _____ (____) del mese di _____, in Fano, nella Residenza Comunale, io _____, Segretario Generale del Comune di Fano e, come tale, abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti Signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica:

- _____, nata a _____ (____) il _____, C.F. _____, che interviene alla stipula in qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Patrimonio, in virtù del Provvedimento dirigenziale n. ____ del _____ e ai sensi dell'art. 107, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale di Fano, con sede in Via San Francesco d'Assisi, n. 76 - 61032 Fano (PU), C.F. 00127440410, nel proseguo denominato "Concedente";

E

- _____, nato a _____ (____) il _____, C.F. _____, che interviene alla stipula in qualità di Rappresentante Legale dell'operatore economico _____ con sede in Via _____ n. _____ (____) - _____ (____), giusto quanto risulta dalla visura telematica del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, agli atti del Comune di Fano, nel proseguo denominato "Concessionario";

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- il Concessionario è proprietario di un Mercato ittico all'ingrosso, con annessa fabbrica del ghiaccio, sito in Fano, Viale Adriatico n. 54, appartenente al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 826 del Codice civile, in quanto destinato a un pubblico servizio quale il soddisfacimento dell'interesse della

collettività allo svolgimento di una qualificata commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici favorendo l'afflusso del pescato e assicurandone un costante rifornimento a prezzi controllati;

- il Mercato risulta funzionalmente organizzato, a cura del Comune, con impianti, attrezzature e arredi per le esigenze della commercializzazione dei prodotti ittici da parte degli operatori del settore;
- la gestione di tale Mercato costituisce servizio pubblico con rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con Determinazione a contrarre n. ____ del _____ del Responsabile di Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Patrimonio:

x si provvede all'affidamento della concessione del servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso del Comune di Fano per n. 8 (otto) anni, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in un unico lotto, riservata ai sensi della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

x si da atto che:

- la stima del valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta a 2.600.068,48 euro;
- i soggetti legittimati alla gestione del Mercato sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti ai sensi della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., in quanto in grado di garantire il perseguimento delle finalità di cui alla stessa;
- l'equilibrio economico e finanziario del servizio oggetto di concessione risulta conseguibile nell'arco temporale di affidamento della concessione di n. 8 (otto) anni, tenuto conto dell'andamento presumibile dei ricavi e dei costi oggetto della concessione, compresi i costi direttamente derivanti dalle condizioni di affidamento (circa 25.000,00 euro, oltre IVA se dovuta, a titolo di oneri minimi stimati per manutenzioni);
- la gestione di tale servizio pubblico consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale adeguata rispetto alle aspettative degli operatori economici potenzialmente interessati, edotti che la gestione deve essere svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve sostanzialmente tendere al pareggio;

x si approva la seguente documentazione di gara: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Schema di contratto e Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione;

x si approva il progetto del servizio, ai sensi dell'art. 23, co. 14-16, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che lo stesso risulta composto da:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, recante la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008; il calcolo e il prospetto economico degli importi per l'acquisizione dei servizi da parte degli operatori del Mercato tenuto conto della natura concessoria del servizio;
- Schema di contratto;
- Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione;

x si stabilisce che il procedimento rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il codice identificativo gara (CIG) è 7565589, mentre non è necessaria l'acquisizione del C.U.P.;

x si da atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è la

Dott.ssa Katia Vegliò, Responsabile della Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Patrimonio;

- a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta è stato individuato Concessionario del servizio di gestione del Mercato l'operatore economico _____, C.F. _____, con sede in _____, per avere presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa;
- la gestione del Mercato è quindi regolata dalla normativa di settore, anche igienico sanitaria, e dalle disposizioni regolamentari vigenti tempo per tempo, nonché dal progetto del servizio di cui sopra e dal presente contratto comprensivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- sono stati effettuati con esito positivo tutti i controlli sui requisiti generali e speciali di partecipazione all'affidamento e, in particolare:
 - x ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 210/2002, convertito dalla L. n. 266/2002, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato in data _____, dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
 - x è stata acquisita l'informativa antimafia non interdittiva, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in data _____, mediante consultazione del sistema informatizzato certificazione antimafia (Si.Ce.Ant.), ex art. 90 del richiamato decreto;
- con Determinazione n. ____ del _____ della Responsabile della P.O. dell'U.O.C. Patrimonio si è disposto di affidare la concessione del servizio al suddetto operatore economico;
- l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data _____ agli altri operatori concorrenti e, pertanto, sono decorsi i 35 (trentacinque) giorni dal termine dilatorio per la stipula del contratto, disposto all'art. 32, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'esito dell'affidamento è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. _____ del _____ e su Amministrazione Trasparente del Comune dal _____;
- è, pertanto, divenuta efficace la predetta aggiudicazione e si può procedere alla stipulazione del contratto;
- ai fini tutti del presente contratto, il Sig. _____, quale legale rappresentante dell'operatore economico dichiara di aver eletto domicilio in _____, presso la propria sede sita in via _____;

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesa narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1 – Oggetto della concessione

1. Il Comune di Fano, in qualità di Concedente, affida a _____, che accetta in qualità di Concessionario, il servizio di gestione del Mercato ittico all'ingrosso per la vendita e commercializzazione dei prodotti ittici, di seguito denominato "Mercato", affinché il Concessionario vi eserciti regolarmente e continuativamente tutte le attività compatibili con la sua destinazione d'uso di cui al successivo art. 4, nel rispetto della vigente normativa, nazionale e regionale e di settore, nonché delle disposizioni contrattuali e regolamentari e delle migliori regole dell'arte.
2. Con il presente contratto il Concedente concede in uso al Concessionario per tutta la durata della concessione la dotazione mercantile, ai sensi dell'art. 49, co. 3 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., costituita da:

- struttura immobiliare sita in Viale Adriatico n. 54, area interna ed esterna di pertinenza del Mercato e i locali di servizio annessi, come evidenziato nell'elaborato grafico allegato al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - compendio degli strumenti di Mercato (impianti, attrezzature e macchinari, mobili e arredi), come risultante dettagliatamente nell'inventario di cui al successivo art. 20.
3. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 49, co. 9 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., deve provvedere ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera dotazione mercantile e ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile. Nello specifico, i servizi inerenti la gestione comprendono le seguenti prestazioni minime ed essenziali:
- apertura e chiusura;
 - custodia e sorveglianza;
 - manutenzione, pulizia e gestione di impianti, attrezzature e immobili;
 - regolazione ed esercizio impianti;
 - gestione del servizio di mercato e dei servizi accessori;
- come prescritte nel dettaglio dall'art. 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale a cui si rinvia.

Articolo 2 – Durata della concessione

1. La durata del contratto è di anni 8 (otto) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto *(oppure: La durata del contratto è di anni 8 (otto) a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e di consegna della dotazione mercantile di cui al successivo art. 5, pari al _____, data antecedente alla data di sottoscrizione del presente contratto).*

Articolo 3 – Interruzione del servizio di gestione del Mercato

1. La gestione del Mercato costituisce servizio pubblico e il Concessionario deve assicurarne il regolare e continuativo espletamento.
2. Per nessuna ragione i servizi oggetto del presente contratto possono essere sospesi o interrotti, tenuto conto della rilevanza pubblica degli stessi, salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili ovvero per ordine dell'autorità.
3. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio il Concessionario è tenuto a ripristinare lo stesso il più rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Concessionario adotta tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio causato agli operatori, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza del Mercato.
4. Il Concessionario deve informare tempestivamente il Concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio, precisandone le ragioni, la durata, e fornendo adeguate giustificazioni sull'accaduto e sulle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività. Lo stesso deve provvedere, altresì, a fornire agli operatori interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore a 48 ore.
5. La sospensione o l'abbandono del servizio non giustificato e prolungato sono considerati grave inadempimento contrattuale e, a parte le eventuali responsabilità penali, possono determinare la risoluzione della concessione ai sensi del successivo art. 21, nonché il pagamento della penale di cui al successivo art. 18, fatto salvo il risarcimento dei danni, compresi quelli inerenti al ripristino del servizio con altro soggetto.

Art. 4 – Proprietà e destinazione d'uso della dotazione mercantile

1. Il Concessionario dichiara e riconosce, senza eccezione alcuna, che la dotazione mercantile oggetto di concessione, come individuata all'art. 1 che precede, è di piena ed esclusiva proprietà del Concedente e appartiene al patrimonio indisponibile dello stesso, così come ogni ulteriore opera ed impianto che verranno realizzati nel corso del periodo di validità del presente contratto, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, co. 2, del Codice Civile.
2. La dotazione mercantile è concessa in uso per essere destinata all'attività di gestione del Mercato e per lo svolgimento di tutte le attività compatibili volte a qualificare, promuovere e commercializzare le produzioni ittiche locali e, in particolare:
 - mettere a disposizione dei vari operatori del settore strutture adeguate, che favoriscano l'afflusso del pescato e ne assicurino un costante rifornimento a prezzi controllati;
 - razionalizzare l'attività di compravendita dei prodotti della pesca, regolando le contrattazioni tra pescatori e acquirenti e contenendo il costo di distribuzione dei prodotti;
 - far fronte alle esigenze di natura igienico-sanitaria;nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con espresso divieto di ogni diversa destinazione a pena di decadenza del presente contratto.

Articolo 5 – Consegna e riconsegna della dotazione mercantile

1. L'avvio dell'esecuzione del servizio viene formalizzato con la redazione di un apposito verbale attestante la contestuale consegna della dotazione mercantile, da sottoscrivere tra le parti successivamente all'avvenuta aggiudicazione formale della concessione e, comunque, entro il termine fissato dal Concedente, secondo le prescrizioni di cui all'art. 19 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (*oppure: L'avvio dell'esecuzione del servizio è stato formalizzato con la redazione di un apposito verbale attestante la contestuale consegna della dotazione mercantile, sottoscritto tra le parti in data _____, secondo le prescrizioni di cui all'art. 19 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*).
2. Con il suddetto verbale la dotazione mercantile oggetto di concessione è consegnata nello stato di fatto in cui si trova al Concessionario il quale non può valere alcuna pretesa in merito verso il Concedente.
3. Con la consegna il Concessionario prende in carico la dotazione mercantile oggetto di concessione diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in uso, impegnandosi a restituirla nel medesimo stato salvo il normale deperimento dovuto all'uso e le variazioni o modifiche eseguite in accordo tra le parti.
4. Alla scadenza della concessione o, entro i termini di cui ai successivi artt. 20 e 21, in caso di recesso o risoluzione della stessa, la dotazione mercantile deve essere restituita al Concedente previa redazione di apposito verbale in contraddittorio fra le parti, secondo le prescrizioni di cui all'art. 21 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
5. Nel caso di accertate manchevolezze, il Concedente invita per iscritto il Concessionario ad eseguire gli interventi necessari per riportare il rendimento nei valori prescritti oppure a risarcire il corrispondente danno, in entrambe i casi assegnando un termine temporale.
6. Qualora il Concessionario non ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal predetto invito, il Concedente si rivale, per i danni come sopra accertati, sulla cauzione di cui al successivo art. 15 del presente contratto.

Art. 6 - Manutenzione e migliorie della dotazione mercantile

1. La manutenzione della dotazione mercantile è assicurata, per tutta la durata del contratto, secondo le prescrizioni dettate dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con particolare riferimento agli artt. 17 e 18 dello stesso.
2. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 49, co. 9 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i., deve provvedere:
 - alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
 - alla funzionalità degli impianti elettrotermo-idraulici e di telecomunicazione;
 - alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di Mercato.
3. Il Concessionario provvede alle predette manutenzioni sulla base del Piano di manutenzione della dotazione mercantile presentato in sede di offerta, nel quale sono programmate su base annua tutte le attività manutentive.
4. Su iniziativa di una delle parti e previo accordo di entrambe, da manifestarsi di norma a mezzo di accordi scritti, il predetto Piano di manutenzione può essere oggetto di revisione nel corso della durata della concessione, secondo le prescrizioni del predetto art. 17 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
5. E' cura del Concessionario tenere un registro sul quale annotare puntualmente qualsiasi intervento di manutenzione realizzato sulla dotazione mercantile, con allegata tutta la documentazione, anche di natura contabile-fiscale, comprovante l'avvenuta esecuzione degli stessi.
6. Sono di norma a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura mercantile, purché non conseguenti ad incuria o dolo, ovvero discendenti dalla mancata osservanza delle disposizioni contrattuali da parte del Concessionario.
7. La manutenzione della dotazione mercantile si rende necessaria per garantire sia l'ottimale funzionamento del Mercato, ottimizzando l'affidabilità complessiva della struttura, degli impianti e dei singoli componenti, che la riconsegna, alla scadenza, della stessa in ottimali condizioni di conservazione e funzionamento, salvo la normale usura.
8. Nel corso della durata del contratto, il Concessionario può proporre interventi di miglioria, anche tecnica e tecnologica, nel funzionamento della dotazione mercantile ricevuta in consegna e nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia e richiedendo esplicito parere al Concedente, che dovrà autorizzare in tal senso. Anche qualora il Concessionario intenda installare sugli impianti ricevuti in consegna apparecchiature diverse da quelle presenti, lo stesso deve garantire l'integrità degli impianti stessi e accollarsi ogni onere amministrativo conseguente, nonché ottenere la preventiva autorizzazione del Concedente.
9. Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese del Concessionario con la possibilità per quest'ultimo di chiedere una contribuzione, qualora il beneficio vada anche a favore del Concedente e/o degli operatori, da definire sulla base di un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.
10. Al termine della concessione, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, rientrano nella proprietà del Concedente.

Articolo 7 – Obblighi e oneri del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga a garantire, a cura e spese proprie, lo svolgimento di tutto quanto necessario per il corretto svolgimento del servizio di gestione del Mercato con particolare riferimento a tutti gli adempimenti posti a suo carico dal presente contratto, dal Capitolato speciale descrittivo e

prestazionale, nonché dall'offerta risultata economicamente più vantaggiosa del Concessionario, comprensiva del Piano di gestione e di sviluppo dei servizi mercantili e del Piano di manutenzione della dotazione mercantile.

2. Su iniziativa di una delle parti e previo accordo di entrambe, da manifestarsi di norma a mezzo di accordi scritti, i predetti Piani possono essere oggetto di revisione nel corso della durata della concessione. Tale revisione può avvenire con riferimento al solo specifico Piano oggetto di revisione qualora le modifiche da apportare, pur impattando sulle condizioni del Piano economico-finanziario, non incidano sulla permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e sulla continuità delle condizioni di equilibrio economico-finanziario relative al contratto. Diversamente, qualora le modifiche da apportare non consentano la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e/o la continuità delle condizioni di equilibrio economico finanziario, la revisione del singolo Piano deve avvenire congiuntamente alla revisione del Piano economico-finanziario.

3. Oltre tali attività possono essere espletate ulteriori prestazioni complementari e funzionali al servizio all'interno della struttura mercantile, sempreché svolte nel rispetto della destinazione d'uso del Mercato di cui al precedente art. 4, nonché nell'osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari vigenti tempo per tempo, previa esplicita autorizzazione del Concedente.

4. Il Concessionario svolge i servizi oggetto della concessione a proprio rischio, mediante organizzazione definita dallo stesso, di regola provvedendo direttamente, salvo i casi di appalto a terzi nel rispetto del successivo art. 13.

5. In generale il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi oggetto di concessione con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, nonché delle migliori regole dell'arte.

Articolo 8 – Obblighi e oneri del Concedente

1. Il Concedente si obbliga a garantire, a cura e spese proprie, lo svolgimento di tutto quanto necessario per il corretto svolgimento del servizio di gestione del Mercato con particolare riferimento a tutti gli adempimenti posti a suo carico dal presente contratto e dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. Il Concedente ha l'obbligo, altresì, di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi oggetto di concessione e, quindi, di garantire tempestivamente ogni adempimento compreso nell'ambito delle proprie competenze istituzionali senza creare impedimenti, anche burocratici, non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

Articolo 9 – Corrispettivi e canoni della concessione

1. Il Concessionario, quale remunerazione del capitale investito e dei servizi erogati, riceve un corrispettivo direttamente dagli operatori del Mercato stimato, ai sensi dell'art. 167 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, in 2.600.068,48 euro (due milioni seicento mila sessantotto virgola quarantotto euro) per l'intera durata della concessione, per la cui determinazione si rinvia all'art. 22 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in tema di valore stimato della concessione.

2. Tale corrispettivo deriva dall'applicazione di tariffe applicate agli operatori del Mercato e riscosse direttamente dal Concessionario per i servizi forniti di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 167 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Il Concessionario si obbliga ad applicare le seguenti tariffe massime di Mercato per il principale servizio di compravendita di prodotti ittici all'ingrosso mediante asta pubblica:

- per ogni vendita in asta:
 - 4,50% del prezzo dei prodotti ittici venduti a titolo di diritti di Mercato (a carico fornitori);
 - 1,50% del prezzo dei prodotti ittici venduti a titolo di facchinaggio e nolo casse (a carico fornitori);
 - 0,15 euro per ogni cassa di prodotto ittico venduto a titolo di nolo casse (a carico acquirenti);
 - 0,12 euro per ogni Kg di prodotto ittico venduto a titolo di facchinaggio e diritti sanitari (a carico acquirenti);
- per ogni vendita fuori asta, previamente autorizzata e ammessa esclusivamente per i prodotti ittici di seconda commercializzazione (cioè per i prodotti commercializzati esclusivamente da grossisti, escludendo la commercializzazione diretta da parte di produttori):
 - 6,00% del prezzo dei prodotti ittici venduti a titolo di commissioni (a carico fornitori).

Le predette tariffe massime devono essere applicate per l'intera durata della concessione del servizio, fatta salva la possibilità di revisione in aumento delle stesse su motivata proposta del Concessionario e previa espressa autorizzazione da parte del Concedente. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte e/o concordate, comporta il diritto del Concedente di provvedere all'immediata risoluzione del rapporto concessorio, ai sensi del successivo art. 21.

4. Per le prestazioni accessorie, complementari e/o funzionali, al principale servizio di compravendita di prodotti ittici all'ingrosso mediante le procedure di asta pubblica di cui sopra, il Concessionario si obbliga ad applicare delle tariffe, appunto ulteriori rispetto a quelle sopra prescritte, in grado di garantire un ampio utilizzo del Mercato agli operatori (produttori, venditori e acquirenti), nonché a renderle pubbliche ai terzi e comunicarle al Concedente al fine di assicurarne la trasparenza anche a tutela dei consumatori.

5. I corrispettivi della gestione devono essere commisurati a garantire i criteri di efficienza e di economicità nella gestione che deve tendere al pareggio del bilancio, ai sensi dell'art. 49, co. 4 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i..

6. Per la gestione in concessione, il Concessionario si impegna a versare al Concedente, a titolo di canone annuale di concessione, la somma di _____ euro (____ virgola ____ euro), oltre IVA, determinato quale canone offerto in sede di gara.

7. Il canone di concessione è annualmente aggiornato nella misura della variazione assoluta (100%) accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) verificatasi nel precedente anno di gestione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto o, se antecedente, dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e di consegna della dotazione mercantile di cui al precedente art. 5. L'adeguamento è calcolato per ogni anno di gestione, con esclusione del primo anno.

8. Detto importo annuale deve essere corrisposto in un'unica soluzione al Comune di Fano – Servizio Tesoreria entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di ogni anno di gestione come individuato al precedente comma.

9. Il mancato pagamento entro detto termine costituisce messa in mora del Concessionario senza alcuna necessità di comunicazione scritta e comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo fino al saldo, senza che ciò comporti alcuna rinuncia da parte del Concedente a far valere il maggior danno. Ove il ritardo ecceda i 90 (novanta) giorni, fatto salvo il recupero coatto del dovuto ed il risarcimento di ogni danno, il Concedente si riserva la facoltà di risolvere ipso iure il rapporto contrattuale come previsto dal successivo art. 21.

Articolo 10 – Piano economico-finanziario della concessione

1. Il realizzabile equilibrio nella gestione della Concessione, tramite la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, è dimostrato dal Piano economico-finanziario, strutturato per l'intera durata della concessione, di cui all'offerta risultata economicamente più vantaggiosa dal Concessionario.
2. Il Piano economico-finanziario di cui al precedente comma è redatto ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 49, co. 4 della L.R. Marche n. 27/2009 e s.m.i. e implica l'assunzione del rischio operativo (art. 3, co. 1, lett. zz, D.Lgs. n. 50/2016) in capo al Concessionario.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del Piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Su iniziativa di una delle parti e previo accordo di entrambe, da manifestarsi di norma a mezzo di accordi scritti, il Piano economico-finanziario può essere oggetto di revisione nel corso della durata della concessione purché sia assicurata la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e la continuità delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto.
4. Ai fini del controllo dell'equilibrio nella gestione, il Concessionario s'impegna ad adottare una idonea gestione contabile dei servizi di Mercato per tutta la durata della concessione in grado di aggregare i ricavi e i costi finali rispetto all'oggetto (criterio funzionale-causale).

Articolo 11 - Direttore del Mercato

1. Entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e di consegna della dotazione mercantile di cui al precedente art. 5, il Concessionario deve nominare un Direttore che è responsabile della regolare esecuzione del servizio in concessione, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, nonché legislative e regolamentari vigenti tempo per tempo, nonché a quelle impartite al riguardo dal Concessionario.
2. L'art. 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale definisce i requisiti professionali che lo stesso deve possedere, nonché i doveri e le attribuzioni che gli devono essere conferiti.
3. Il Direttore del Mercato rappresenta il Concessionario nei rapporti con il Concedente e, in tal senso, risulta anche il referente per tutte le problematiche legate al funzionamento del Mercato. Tutte le contestazioni relative all'esecuzione della concessione, comunicate per iscritto, per fax, o per posta elettronica a detto Direttore, si intendono come validamente effettuate direttamente al Concessionario.
4. Il Direttore non può svolgere attività incompatibili con le funzioni svolte nel Mercato ed ha l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, informandone tempestivamente il Concessionario.
5. La nomina e/o ogni variazione della persona del Direttore devono essere tempestivamente comunicate al Concedente dal Concessionario, che può nominare un vice Direttore del Mercato.

Articolo 12 - Rapporto annuale sull'andamento della concessione

1. Al termine di ogni esercizio solare di gestione, entro il primo semestre dell'anno successivo, il Concessionario deve presentare al Concedente un rapporto annuale sull'andamento della gestione in concessione.

2. In questa relazione, corredata dalla eventuale documentazione giustificativa di riferimento, devono essere dettagliatamente indicati:

- andamento complessivo del servizio con dati totali di operatori, merce scambiata e fatturato, quest'ultimo anche distinto per ogni principale entrata della gestione del Mercato ittico;
- tariffe applicate per diritti di Mercato e altri introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al precedente art. 9, da evidenziare distintamente;
- spese di gestione, da evidenziare per i principali macroaggregati (ad esempio, spese per personale, per manutenzione, ecc.);
- segnalazione di eventuali interventi urgenti di straordinaria manutenzione alla struttura mercantile;
- personale utilizzato nella gestione del Mercato, con relativo inquadramento professionale e retributivo;
- ogni altro dato e/o informazione all'uopo richiesti dal Concedente.

3. A tale rapporto deve essere allegato, in estratto con riferimento all'annualità di competenza, il registro degli interventi di manutenzione realizzati sulla dotazione mercantile, di cui al precedente art. 6.

Articolo 13 – Personale e appalto a terzi

1. Nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente contratto, il Concessionario organizza e garantisce i servizi con personale proprio o con appalti a terzi.

2. Con particolare riferimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione di cui al precedente art. 6, gli stessi devono essere affidati ad un soggetto in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni prescritte per legge, in corso di validità, per categoria ed importo rapportati ai lavori da eseguire.

3. Il Concessionario deve garantire le disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi di cui all'art. 13 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Nello specifico, lo stesso è tenuto ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto applicabili, vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto e dello svolgimento dei connessi servizi; nonché ad assolvere regolarmente gli obblighi vigenti in materia retributiva, assicurativa, contributiva, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, quali ad esempio la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva del Concessionario, il Concedente attiva la procedura per effettuare gli adempimenti contributivi attraverso l'utilizzazione delle garanzie prestate dal Concessionario, analogamente a quanto previsto dall'art. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora il Concessionario risulti in ritardo con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio affidato, il Concedente invita il Concessionario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Qualora il Concessionario, entro il termine sopra assegnato, non adempia o non provveda a contestare formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Concedente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate attraverso l'utilizzazione delle garanzie prestate dal Concessionario, analogamente a quanto previsto dall'art. 30, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. La struttura organizzativa minima (pianta organica del personale) per la gestione del Mercato comprende le seguenti figure le cui funzioni possono essere assolte anche da un'unica persona fisica:

- un direttore del Mercato, come da precedente art. 11;
- un astatore;
- un addetto ai servizi amministrativi e contabili.

7. Nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del presente contratto in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dallo stesso, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del lavoro e la pianificazione aziendale elaborata dal Concessionario, lo stesso è tenuto, nel corso della durata del contratto, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di igiene e sicurezza

1. Le attività oggetto di concessione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nella commercializzazione di prodotti alimentari e di prodotti di origine animale.
2. Per tutta la durata del contratto, altresì, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e deve provvedere a osservare ogni disposizioni normativa specifica di settore, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche con particolare riferimento ai lavori di manutenzione di cui al precedente art. 6.
3. In ordine alle condizioni di igiene e sicurezza che il Concessionario deve garantire, si rinvia alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 15 – Responsabilità e cauzione definitiva

1. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimenti di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, senza riserve ed eccezioni.
2. In tal senso, il Concessionario è responsabile in via diretta ed esclusiva, per ogni infortunio e danno, a persone e cose, arrecati al Concedente o a terzi derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dal Concedente stesso, per fatto, anche omissivo, proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, nonché per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza per l'intero periodo di durata della concessione, sollevando pertanto il Concedente da ogni responsabilità/obbligazione nei confronti di terzi e conseguenza civile e penale, secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e del predetto art. 8, il Concessionario ha prestato cauzione definitiva costituita mediante _____ n. _____ della _____ emessa in data _____ dell'importo di _____ euro (_____ virgola _____ euro), corrispondente al _____% dell'importo stimato della concessione, con scadenza al _____ (*eventuale: da rinnovare secondo quanto prescritto al predetto art. 8 del Capitolato*). Detta garanzia deve operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente e l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice civile.

4. Detta polizza deve essere eventualmente incrementata con riferimento agli impegni successivamente assunti ed è svincolata alla cessazione del rapporto concessorio.
5. La cauzione può essere progressivamente svincolata secondo le prescrizioni del predetto art. 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del co. 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Concessionario, la cauzione definitiva è incamerata dal Concedente, come prescritto dal successivo art. 21.
7. Il Concedente può utilizzare la cauzione per il conseguimento degli importi dovuti come penali, ovvero per il risarcimento di ogni danno subito.
8. In caso di utilizzo della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di ricostituire l'originario importo tramite la produzione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta, di documentazione idonea.
9. Con la sottoscrizione del presente contratto viene restituita al Concessionario la cauzione provvisoria di _____ euro (_____ virgola _____ euro), per la quale rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Articolo 16 – Coperture assicurative

1. Il Concessionario è tenuto, secondo le prescrizioni dell'art. 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, a contrarre apposita e idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera (RCT/RCO) e a mantenerla in vigore per l'intera durata della concessione senza soluzione di continuità, dandone opportuna documentazione al Concedente prima della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e di consegna della dotazione mercantile di cui al precedente art. 5, pena la risoluzione del contratto. Tali coperture assicurative devono avere un massimale unico di garanzia per sinistro non inferiore a 1.000.000,00 euro (un milione virgola zero euro) senza limite per sinistro, persona o cosa e non possono prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità risultanti dalla concessione. Qualora le garanzie assicurative siano costituite per un periodo inferiore alla durata della concessione, copia del documento attestante il rinnovo di validità delle stesse (di norma copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze – quietanze) deve essere trasmesso al Concedente entro i successivi 10 (dieci) giorni da ogni scadenza previste dalle stesse *(oppure, qualora già sottoscritto il verbale di avvio del servizio e di consegna della dotazione mercantile: Il Concessionario ha contratto, secondo le prescrizioni dell'art. 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la seguente polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera (RCT/RCO) n. _____ della _____ emessa in data _____ con scadenza al _____ con un massimale unico di garanzia per sinistro di _____ euro (_____ virgola _____ euro) senza limite per sinistro, persona o cosa e senza esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità risultanti dalla concessione. Il Concessionario s'impegna a mantenerla in vigore per l'intera durata della concessione senza soluzione di continuità, dandone opportuna documentazione al Concedente (di norma tramite copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze – quietanze) entro i successivi 10 (dieci) giorni da ogni scadenza prevista dalla stessa, pena la risoluzione del contratto).*
2. Inoltre, il Concessionario, anche per il tramite dell'esecutore dei lavori di manutenzione di cui al precedente art. 13, è obbligato a costituire e consegnare, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, una polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 103, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e per un importo di _____ euro (_____ virgola _____ euro), pari a quello dei lavori da eseguire,

pena la risoluzione del contratto. Tale polizza deve tenere indenne il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi.

3. Il Concessionario non può esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di scopertura assicurativa.

4. Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare al Concedente l'accadimento e ad attivare le procedure presso la Compagnia di assicurazione.

5. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Concedente può rivalersi anche sulla garanzia di cui al precedente art. 15.

6. L'esistenza di tali polizze non esonera, ad ogni buon conto, il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse soltanto la funzione di ulteriore garanzia.

Articolo 17 – Controlli e verifiche di conformità

1. Il Concedente ha il potere di effettuare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso controlli e verifiche sullo stato dei luoghi, sul rispetto della destinazione d'uso della dotazione mercantile, nonché più in generale sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto.

2. A tal fine si applicano le prescrizioni dettate dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con particolare riferimento all'art. 20 dello stesso.

Articolo 18 – Inadempienze e penalità

1. In caso di inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il Concedente commina le penali di seguito precisate:

- a) 500,00 euro (cinquecento virgola zero euro) per ogni giornata di interruzione del servizio, di ritardata apertura o anticipata chiusura, per cause imputabili al Concessionario e tenuto conto degli orari vigenti nel tempo, nonché della fascia oraria minima di apertura del Mercato, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- a) 100,00 euro (cento virgola zero euro) per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto al Concedente o al precedente Concessionario;
- b) 500,00 euro (cinquecento virgola zero euro) per ogni giorno di ritardo nella presentazione del rapporto annuale sull'andamento della concessione decorrente dal termine ultimo di presentazione di cui all'art. 12 del presente contratto;
- c) 250,00 euro (duecentocinquanta virgola zero euro) per comportamento non corretto del personale impiegato, in termini di adeguata professionalità, diligenza e rispetto nei confronti delle persone con cui venga a contatto durante l'espletamento del servizio;
- d) per l'accertato e precario stato di pulizia dei locali derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie, il Concedente ha la facoltà di richiedere al Concessionario una serie di interventi di "ripristino", da rendere nel termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. Esse non danno luogo ad alcun addebito in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria. Qualora gli interventi richiesti non vengano eseguiti con soddisfazione del richiedente nel termine di 3 (tre) giorni è applicata la penale giornaliera di 250,00 euro (duecentocinquanta virgola zero euro);

- e) da un minimo di 100,00 euro (cento virgola zero euro) ad un massimo di 2.500,00 euro (duemilacinquecento virgola zero euro), a discrezione del Concedente e graduata a seconda della gravità, per ogni inadempienza di tipo diverso da quelle di cui alle precedenti penalità derivante dall'inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contrattuali.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine programmato per l'ultimazione delle operazioni di manutenzione a carico del Concessionario, nonché delle operazioni di mantenimento delle condizioni di agibilità, fruibilità e funzionalità del Mercato e di messa a norma dei relativi impianti, secondo la programmazione di cui al Piano di manutenzione di cui al precedente art. 6, viene applicata una penale pari a 1‰ (uno ogni mille euro) dell'importo dei lavori non eseguiti per ogni giorno di ritardo rispetto al programma concordato.
3. In caso di danni il cui verificarsi è causato dalle inadempienze e violazioni delle obbligazioni contrattuali, piuttosto che dall'espletamento delle stesse, è applicata al Concessionario una penale pari al 10% (dieci ogni cento euro) dell'ammontare del danno accertato o stimato, oltre all'addebito del danno stesso e delle eventuali spese accessorie (ad esempio, costo di ripristino).
4. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati al Concessionario per iscritto.
5. Il Concessionario deve comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa contestazione.
6. Qualora dette controdeduzioni non sono accoglibili a giudizio del Concedente ovvero non vi è stata risposta entro il termine assegnato, il Concedente, entro i successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, richiede il pagamento della penale definendo le modalità di pagamento e assegnando un termine di 30 (trenta) giorni.
7. Qualora il Concessionario non effettui il versamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, il Concedente si rivale sulla cauzione di cui al precedente art. 15 del presente contratto.
8. Le penali non possono comunque superare, ai sensi dell'art. 113-bis, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., complessivamente, il 10% (dieci ogni cento euro) del valore stimato della concessione.

Articolo 19 – Cessione della concessione e subappalto

1. Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di modifiche soggettive del Concessionario di cui al seguente co. 5, è fatto espressamente divieto al Concessionario, senza la prescritta autorizzazione da parte del Concedente di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto di concessione.
2. È vietato il subappalto di cui all'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 tenuto conto delle specifiche esigenze di natura tecnico-organizzativa da garantire nell'esecuzione del servizio.
3. Nel caso di violazione dei predetti divieti, la cessione e il subappalto si intendono come nulle e di nessun effetto per il Concedente, il quale ha la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni danno, patrimoniale e non, e all'incameramento della cauzione, come previsto dal successivo art. 21.
4. In caso di trasgressione alle norme contrattuali commessa dall'eventuale subappaltatore occulto unico responsabile verso il Concedente s'intenderà il Concessionario.
5. Si applica l'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi di modifiche soggettive del Concessionario (ad esempio, cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria).

Articolo 20 – Recesso dalla concessione

1. Il Concedente si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi degli artt. 1373 e 1671 del Codice civile, anticipatamente e in qualunque momento dell'esecuzione, in forza di sopravvenute disposizioni normative ovvero per sopraggiunte motivate ragioni di pubblico interesse, ivi compresa l'individuazione di una diversa modalità di gestione del servizio pubblico, la cessazione dello stesso, la dislocazione in altro sito realizzato o da realizzarsi, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché.
2. Il Concessionario deve riconsegnare, entro 30 (trenta) giorni da apposita comunicazione del Concedente, la dotazione mercantile e, comunque, garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla riconsegna della dotazione mercantile ai sensi del precedente art. 5.
3. Qualora non potesse essere garantito il soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento di una qualificata commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici favorendo l'afflusso del pescato e assicurandone un costante rifornimento a prezzi controllati, per cause non imputabili al Concessionario (a titolo indicativo, per eccessivo assottigliamento della flotta mercantile e, dunque, del prodotto commercializzato), il Concessionario può chiedere al Concedente la verifica della permanenza o meno della caratterizzazione pubblica del servizio e, in caso di riconoscimento della cessazione del servizio pubblico, lo stesso può riservarsi la facoltà di recedere dalla concessione.
4. Tale facoltà viene esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), che deve pervenire almeno 90 (novanta) giorni prima della data del recesso.
5. Il Concessionario deve riconsegnare la dotazione mercantile entro la data del recesso di cui al precedente comma e, comunque, garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla riconsegna della stessa ai sensi del precedente art. 5.
6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 109 e 176 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di recesso anticipato sulla durata del titolo concessorio da parte del Concessionario, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente co. 2, è facoltà del Concedente agire in via giudiziale per il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 21 – Risoluzione della concessione

1. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, previa diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, il Concedente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, con diritto ad affidare al concorrente che segue nella graduatoria l'esecuzione del servizio in danno al Concessionario con addebito allo stesso del maggior costo sostenuto rispetto quello previsto nel contratto, così come previsto all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Oltre alle cause di risoluzione per inadempimento di cui al precedente comma, la concessione si risolve di diritto, previa dichiarazione del Concedente, comunicata al Concessionario, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a) sospensione o abbandono del servizio non giustificato, o per causa imputabile al Concessionario, prolungato oltre 5 (cinque) giorni consecutivi o oltre 15 (quindici) giorni totali non consecutivi nel corso di ciascun esercizio di gestione;
 - b) gravi o reiterate inadempienze e/o violazioni delle norme di legge applicabili in materia, con particolare riferimento alle specifiche prescrizioni igienico-sanitarie;

- c) gravi o reiterate inadempienze e/o violazioni delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale, nonché delle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale, inclusa la mancata regolarizzazione degli obblighi previdenziali e contributivi inerenti;
- d) applicazione agli utenti di tariffe diverse da quelle massime di cui al precedente art. 9, fatta salva la possibilità di revisione in aumento delle stesse su motivata proposta del Concessionario e previa espressa autorizzazione da parte del Concedente;
- e) utilizzo di mezzi e/o personale privo dei requisiti di legge, tecnici e professionali richiesti, o mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli operatori del Mercato;
- f) cessione totale o parziale della gestione o subappalto a terzi, in contrasto con quanto previsto al precedente art. 19;
- g) mancata reintegrazione del loro importo, in caso di utilizzo, delle garanzie fideiussorie bancarie o assicurative previste dall'art. 15 del presente contratto nei termini ivi previsti;
- h) mancata prestazione e presentazione delle coperture assicurative previste dall'art. 16 del presente contratto nei termini ivi previsti;
- i) applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze o gravi negligenze riguardo alla corretta esecuzione del servizio;
- j) perdita dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'affidamento e l'esecuzione della concessione, quali la perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o altre situazioni comportanti impedimento;
- k) incapacità manifesta o inidoneità o impossibilità nella gestione del servizio;
- l) risultato gestionale non coerente con il Piano economico-finanziario e tale da incidere, anche potenzialmente, sulla regolarità e continuità del servizio;
- m) danni irreparabili apportati alla dotazione mercantile presa in gestione per cause imputabili al Concessionario;
- n) commissione di reati contro il Concedente o contro l'utenza da parte degli organi amministrativi e direttivi del Concessionario;
- o) dolo, malafede, frode e/o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da compromettere il regolare funzionamento del Mercato o causare danno agli operatori economici;
- p) persistente inadeguata e/o mancata manutenzione di cui al precedente art. 6, in considerazione che tale negligenza rende la dotazione mercantile progressivamente non idonea all'uso destinato, con grave danno per l'economia e per gli operatori di mercato;
- q) mancato o ritardato, oltre 90 (novanta) giorni, pagamento del canone di cui al precedente art. 9.

3. La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nel comma precedente, diventa operativa a seguito della comunicazione che il Concedente dà per iscritto al Concessionario presso la sua sede legale tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) con contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero in caso di mancata risposta del Concessionario entro il termine assegnato, il Concedente dispone la risoluzione della concessione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

5. Il Concessionario deve riconsegnare la dotazione mercantile entro 30 (trenta) giorni dalla data di risoluzione e, comunque, deve garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla riconsegna della stessa ai sensi del precedente art. 5.
6. La risoluzione dà, altresì, diritto al Concedente di affidare al concorrente che segue nella graduatoria l'esecuzione del servizio in danno al Concessionario con addebito allo stesso del maggior costo sostenuto rispetto quello previsto nel contratto, così come previsto all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. La risoluzione per fatto imputabile al Concessionario dà diritto al Concedente di rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché di incamerare la cauzione definitiva prestata ai sensi del precedente art. 15, fatto salvo il diritto sia all'applicazione delle penali previste nel presente contratto che al risarcimento a carico del Concessionario di eventuali maggiori e diversi danni documentati.
8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 108 e 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..
2. I corrispettivi incassati dal Concessionario del servizio di gestione del Mercato, corrisposti dagli utenti, devono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento sul conto corrente dedicato indicato dal Concessionario al Concedente (Determinazione n. 10/2010 e Determinazione n. 4/2011, come aggiornata con Delibera n. 556/2017 dell'ANAC).
3. Entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio e di consegna della dotazione mercantile di cui al precedente art. 5, il Concessionario deve comunicare al Concedente i conti corrente dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche specificando le generalità e il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sugli stessi; nonché ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.
4. Ai sensi dell'art. 3, co. 5 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 7565589.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, volti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto di concessione ai sensi del co. 9-bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010 mediante semplice comunicazione scritta al Concessionario presso la sua sede legale tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimenti.

Articolo 23 – Disposizioni antimafia

1. La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del presente contratto sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.
2. A tal fine il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Concedente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 24 – Protocollo di legalità con la Prefettura

1. Il Concessionario è messo a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 31/01/2011 tra la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pesaro e i Comuni della Provincia e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 25 – Estensione degli obblighi di condotta del Codice di comportamento

1. Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30.12.2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, e pubblicato sul sito www.comune.fano.pu.it – Sezione Amministrazione trasparente, vengono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario.
2. Il contratto si risolve di diritto o decade in caso di violazione del suddetto “Regolamento” da parte dei predetti dipendenti e collaboratori.

Articolo 26 – Assenza di condizioni ostative e di causa interdittiva alla stipula

1. La Responsabile della Posizione Organizzativa che interviene in quest’atto in rappresentanza del Concedente, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara che:
 - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
 - non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
2. Ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Concedente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 27 – Controversie e foro competente

1. Ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione e/o applicazione del presente contratto, o altrimenti connessa o consequenziale, ove non venga composta bonariamente è devoluta all’Autorità Giudiziaria competente per territorio, quale il Foro di Pesaro.
2. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 28 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda all’informativa adottata dal Comune di Fano e presente nell’home page del sito istituzionale del Comune al seguente link “<https://www.comune.fano.pu.it/?id=468>”.
2. Il Concessionario prende atto e acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano e, altresì, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’iniziativa di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte del Concedente per le finalità sopra descritte.
3. I dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità inerenti alla gestione del rapporto di concessione di cui al presente contratto.

4. Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, è responsabile del trattamento dei dati personali del Concedente dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati, quindi, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della concessione.

5. Il Concessionario s'impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali al Concedente nel verbale di avvio del servizio e di consegna della dotazione mercantile di cui al precedente art. 5.

Articolo 29 – Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dal presente contratto sono disciplinate, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, anche dai seguenti documenti:

- Determina a contrarre della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Patrimonio n. ____ del _____, allegati inclusi (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; Schema di contratto; Soggetti ammessi, requisiti di partecipazione, modalità e criteri di aggiudicazione);
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprensivo di allegati (Studio tecnico conoscitivo; Elaborato grafico; Regolamento comunale per il Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici per quanto ancora vigente);
- Verbale di procedura aperta, al quale allegata l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa del Concessionario, comprensiva del Piano di gestione e di sviluppo dei servizi mercantili e del Piano di manutenzione della dotazione mercantile;
- Determinazione della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Patrimonio n. ____ del _____ di aggiudicazione definitiva;
- Regolamentazione propria del Concessionario volta a disciplinare il funzionamento del Mercato, nonché l'attività degli operatori, del personale da essi dipendente e di tutti gli eventuali altri soggetti coinvolti nelle operazioni mercantili, redatta coerentemente alle vigenti disposizioni normative e regolamentari del Concedente, nonché in conformità con l'offerta del Concessionario;
- Documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva prescritta all'art. 15 del presente contratto;
- Inventario dotazione mercantile, redatto in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario;
- Verbale di avvio del servizio e di consegna della dotazione mercantile di cui al precedente art. 5, comprensivo di allegati (*qualora disponibile alla data di sottoscrizione del contratto*).

2. Le indicazioni di cui alla documentazione sopra indicata forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa, nonché le caratteristiche di esecuzione delle prestazioni da realizzare.

3. I documenti sopra elencati sono agli atti del Comune di Fano e, quand'anche non materialmente allegati al presente contratto, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e le parti dichiarano consensualmente di conoscerli e di averli accettati mediante sottoscrizione.

Articolo 30 – Norma di rinvio

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di contratti di diritto privato, nonché le leggi nazionali e comunitarie nella materia oggetto della Concessione e le disposizioni regolamentari del Concedente, tutte per quanto vigenti tempo per tempo e in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'affidamento.

Articolo 31 – Spese

1. Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico del Concessionario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di _____ euro (_____ virgola _____ euro), di cui _____ euro (____ virgola ____ euro) per diritti di segreteria, _____ euro (____ virgola ____ euro) per imposta di registro e _____ euro (____ virgola ____ euro) per imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972).
2. Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, il Concessionario si impegna sin d'ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti del Concedente e dell'ufficiale rogante.

Articolo 32 – Disposizioni di carattere fiscale e firma digitale

1. Il canone di concessione del presente contratto è soggetto a imposta sul valore aggiunto (IVA).
2. A fini dell'imposta di registro, l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusta l'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.
3. Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e il loro Codice Fiscale sono i seguenti:
 - Comune di Fano, nella sua veste di Concessionario: C.F./P.I. n. 00127440410;
 - _____, nella sua veste di Concedente: C.F./P.I. n. _____.
4. Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. ____ pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
5. Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, co. 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, co. 3 e all'art. 30, co. 3, del citato decreto legislativo.

Atto fatto, letto e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

Comune di Fano

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n. 82/2005)

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui agli articoli: Art. 3 (Interruzione del servizio), Art. 4 (Proprietà e destinazione d'uso della dotazione mercantile), Art. 5 (Consegna e riconsegna della dotazione mercantile), Art. 6 (Manutenzione e migliorie della dotazione mercantile), Art. 7 (Obblighi e oneri del Concessionario), Art. 8 (Obblighi e oneri del Concedente), Art. 9 (Corrispettivi e canoni della concessione), Art. 13 (Personale e appalto a terzi), Art. 14 (Disposizioni in materia di igiene e sicurezza), Art. 15 (Responsabilità e cauzione definitiva), Art. 16 (Coperture assicurative), Art. 17

ALLEGATO B

(Controlli e verifiche di conformità), Art. 18 (Inadempienze e penalità), Art. 19 (Cessione della concessione e subappalto), Art. 20 (Recesso dalla concessione), Art. 21 (Risoluzione della concessione), Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 23 (Disposizioni antimafia), Art. 25 (Estensione degli obblighi di condotta del Codice di comportamento), Art. 27 (Controversie e foro competente), Art. 29 (Documenti facenti parte integrante del contratto), Art. 30 (Norma di rinvio). Art. 31 (Spese).

IL CONCEDENTE

Comune di Fano

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n. 82/2005)

IL CONCESSIONARIO